



Cara Fiasp, sono dirigente di un Gruppo affiliato alla Fiasp che organizza una manifestazione annuale e pure un percorso circolare permanente aperto tutto l'anno, eventi garantiti di relative polizze assicurative.

Vuole il caso che, se la manifestazione annuale pone dei riscontri positivi di partecipazione, così non lo è per il percorso circolare permanente, che viene percorso per il 99% da podisti che aderiscono ai vari concorsi nazionali FIASP ed internazionali IVV. Quindi in considerazione che sul percorso circolare viene utilizzato da color che aderiscono ai vari concorsi, e quindi per la norma, già soci fiasp che per questa casistica sono già Soci Fiasp, non vedo per quale motivo la mia società debba pagare il contributo assicurativo attestato al percorso circolare pari a 10,00 € mensili per periodo della sua apertura.

Per quanto menzionato è possibile "non " pagare il contributo assicurativo attestato al Circolare?

Isa Berni

Secondo la pressoché unanime dottrina, l'organizzatore di manifestazioni sportive di qualunque natura è colui che assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali ed amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato promuove le condizioni per cui uno o più atleti, anche non competitivi, anche passeggiatori della domenica ecc, possano raggiungere uno scopo od un risultato (nel nostro caso la acquisizione del Kilometraggio per i riconoscimenti di merito oltre a quello della prestazione resa come nei circolari ove si danno delle oggettistiche di ricordo), indipendentemente o meno dalla presenza di spettatori. La Cassazione ha ritenuto che la predisposizione da parte dell'organizzatore, di un campo di gara inteso quale percorso tracciato segnato delimitato entro il quale deve svolgersi obbligatoriamente la prestazione, coinvolge l'organizzatore qualora esponga i partecipanti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere causate dagli errori degli stessi partecipanti. Il Circuito Permanente è una struttura attrezzata permanente ove si svolge una attività sportiva posta in essere dall'utente, che si iscrive allo stesso, attraverso la acquisizione del cartellino, ponendo in essere un contratto di prestazione di servizio con l'organizzatore. Questa noiosa dissertazione è necessaria per comprendere il conseguire che la Società Organizzatrice di un circuito permanente ne risponde attraverso i Suoi Dirigenti in termini di Responsabilità Civile di natura extracontrattuale ai sensi art. 2043c.c. per:

**la qualità e manutenzione del circuito stesso in termini di corrette segnalazioni per evitare l'uscita dal tracciato stesso ed eventuali conseguenti sinistri; di percorso che non presenti passaggi pericolosi od insidiosi, (esempio personale: un circuito dove il punto di controllo per "auto-timbratura" era posto nel cortile di una cascina con relativi cani!!),

**per i danni che il percorso può provocare violando od interferendo con servitù di fondi (penso che nessuno chiede l'autorizzazione ai proprietari di strade vicinali o consortile) specialmente con il passaggio del marciatore,

**per i danni che a sua volta il marciatore può provocare alla proprietà privata (il marciatore raccoglie un bel sacchetto di frutta da un albero) la proprietà si rivolge all'organizzatore se non blocca sul fatto il marciatore.

Per tutto questo la società può incorrere in forme di responsabilità civile o penale a causa di danni subiti dai soggetti che per motivi diversi, fruiscono del percorso od indiretti per i terzi. Quindi la società deve avere una polizza di R.C. (che non è quella del socio F.I.A.S.P.), anzi la società dovrebbe correttamente chiedere la autorizzazione per installare la segnaletica ed aprire il circuito al Comune od ai Comuni territorialmente competenti (per non parlare della autorizzazione di qualche ente Parco Agricolo, così comuni in Lombardia), che dovrebbe prima di rilasciarlo chiedervi il nulla osta dei proprietari dei terreni o delle strade vicinali o consortili e dovrebbe far depositare la Assicurazione della Responsabilità Civile e quindi il problema è risolto automaticamente. Viene da sé che il socio F.I.A.S.P., entità diversa dell'Organizzatore, gode di una sua assicurazione per propri infortuni e lesioni: essa è assolutamente diversa ed inapplicabile rispetto a quella della società che istituisce un percorso circolare.

Ultimo commento non giuridico: "provate a chiedere un preventivo per polizza R.C. per una struttura fissa per un anno, come è considerato il circuito permanente e vedrete la differenza economica rispetto alla proposta reperita sul mercato dalla F.I.A.S.P."